



Notaio

Repertorio 76296

Raccolta 29900

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2023** (duemilaventitré) il giorno **29** (ventinove) del mese di **dicembre** in Rapolano Terme (SI), Via P. Nenni n. 1 nella sede dell'associazione.

Davanti a me Dott. **MARIA PATRIZIA BERSOTTI**, Notaio in Sinalunga, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

è presente:

- **TOFANI FABRIZIO** nato a Rapolano Terme (SI) il 26 aprile 1956, residente a Rapolano Terme (SI), Via Provinciale Nord n. 118, pensionato, codice fiscale TFN FRZ 56D26 H185S; che interviene al presente atto nella qualità di Governatore e come tale legale rappresentante dell'associazione riconosciuta:

- "**PIA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RAPOLANO TERME ODV**", con sede in Rapolano Terme (SI), Via Pietro Nenni n. 1, Organizzazione di Volontariato iscritta al R.U.N.T.S. al numero 84171 Codice Fiscale 80003210525, Partita I.V.A. 00312190523. Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dell'associazione suddetta.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli intervenuti il Governatore TOFANI FABRIZIO che constatata:

- che l'assemblea è stata convocata in questo luogo, in questo giorno e per le ore 19 (diciannove) in seconda convocazione, mediante avviso affisso presso la sede sociale il 13 dicembre 2023;

- che in prima convocazione indetta per il giorno 29 dicembre alle ore 6 (sei) e 30 (trenta), l'assemblea è andata deserta;

- che sono presenti in proprio numero trentaquattro confratelli;

- che sono presenti i componenti del Magistrato nelle persona di esso Governatore TOFANI FABRIZIO, Bracciali Enzo e Rossi Luca - Vice Presidenti; Sacchi Volga - Segretaria; Debolini Carla - Amministratrice; Sensi Claudio, Brogi Stefano, Bruni Riccardo - Consiglieri;

- che sono presenti i Proviviri Nannetti Nevio - Presidente; Paperini Luciano - Vice Presidente; Labbruzzi Giuliano - Segretario; e Veltroni Giancarlo;

- che è presente l'Organo di Controllo nella persona di Trapassi Gianluca;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in seconda convocazione avendo la maggioranza prescritta per le delibere dell'assemblea straordinaria con maggioranza semplificata ai sensi del D.Lgs. 117/17 e può deliberare sugli argomenti indicati nel seguente:

**Registrato a
Montepulciano
il 4 gennaio 2024
al n. 32 serie 1T.**

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento statuto per iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore - R.U.N.T.S. in base al D.Lgs. n. 117/2017.
- Varie ed eventuali.

Prende la parola il Governatore il quale espone che dopo l'entrata in funzione del RUNTS, sono state intraprese numerose interlocuzioni con gli uffici degli Albi Regionali, delle ODV, e con gli uffici del Registro delle Persone Giuridiche Private, al fine di individuare una corretta stesura dello statuto dell'associazione.

Tuttavia gli uffici in questione hanno portato Regione per Regione a dover modificare e integrare lo schema di statuto predisposto nel febbraio 2019 dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e ultimamente ci è stato richiesto di modificare nel testo previgente l'articolo 4 con lo spostamento delle pratiche di culto dall'elenco delle attività di interesse generale alle finalità associative, l'articolo 16 con eliminazione del divieto di voto ai minori e l'articolo 43 sulle maggioranze qualificate per le modifiche statutarie. Il Presidente dà spiegazione del nuovo testo di statuto ricordando che lo stesso è stato messo a disposizione dei confratelli già prima della data di convocazione della presente assemblea ed è stato approvato dal Magistrato nella delibera in data 19 dicembre 2023.

Propone pertanto all'assemblea di adottare il testo di statuto comunicato, conforme agli indirizzi della Confederazione Nazionale, al fine di depositarlo al RUNTS presso il quale è già stata depositata l'attestazione di consistenza patrimoniale dell'Ente a seguito di verbale di deposito di documento ai rogiti Bersotti, Notaio in Sinalunga, in data 3 febbraio 2023 Repertorio 75067.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

1. Di adottare il testo di Statuto proposto dal Presidente che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà del comparente.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 19 e 40 (diciannove e quaranta).

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 Codice del Terzo Settore, il presente verbale - contenente modifiche per l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 - è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 G.D.P.R., il comparente autorizza me Notaio al trattamento

dei suoi dati personali, comprensivi della professione, e dichiara di essere stato informato sull'utilizzo degli stessi.

Questo atto - scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su quattro fogli occupati per tredici pagine intere e quanto di questa quattordicesima - è stato da me letto al comparente che, da me interpellato, dichiara di approvarlo essendo conforme alla sua volontà, e viene sottoscritto alle ore 20 (venti).

F.to TOFANI FABRIZIO

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO



Notaio

Allegato "A" all'atto Repertorio 76296/29900

STATUTO

PIA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RAPOLANO TERME ODV

CAPO I - COSTITUZIONE NATURA E SCOPI

Art. 1

È costituita in Rapolano Terme l'Associazione "**PIA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RAPOLANO TERME ODV**", con sede in Rapolano Terme Via Pietro Nenni n° 1 diocesi di Arezzo, da ora in avanti denominata anche Misericordia o Confraternita.

Art. 2

La Misericordia di Rapolano Terme è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e della collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Art. 3

La Misericordia di Rapolano Terme è costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Art. 4

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento in pubbliche calamità sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono di sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la Civiltà dell'amore

La Confraternita persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo

settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- j. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- m. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- n. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero del-

le infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

O. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

P. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

Q. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

R. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

S. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

T. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

U. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

V. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

W. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

In particolare la Confraternita potrà:

- svolgere interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- realizzare interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- promuovere la donazione di organi e del sangue;
- operare nei diversi settori della Protezione Civile nonché realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- attuare iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- attuare iniziative di formazione extra-scolastica, fina-

lizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,
- realizzare attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- operare nell'ambito dell'alloggio sociale nonché realizzare ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- operare nell'ambito dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- realizzare iniziative di agricoltura sociale;
- provvedere all'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- operare nell'ambito della tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- operare nell'ambito della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Misericordia può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle in interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata mediante deliberazione del Magistrato.

Art. 5

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli scritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuovere ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dal-

la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 6

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento, all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Art. 7

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Art. 8

Lo Stemma della Confraternita della Misericordia ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

E' rappresentato da un labaro, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

La Misericordia si riconosce ed applica l'immagine coordinata del movimento che è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 9

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Potranno indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza viene adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 10

La Confraternita aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica, per tutti gli iscritti della Confraternita, la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla confederazione stessa, nonché l'impegno di mobi-

litazione caritativa in caso di necessità.

Art. 11

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale.

Art. 12

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a. quote e contributi degli iscritti;
- b. contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c. contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rendite patrimoniali;
- g. proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h. entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Il patrimonio della Misericordia è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13

La Confraternita deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Magistrato, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 14

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto per i confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; la sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è associato.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 15

La Confraternita può promuovere il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme". Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un Componente del Magistrato.

CAPO II - REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 16

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

Art. 17

Tutti gli iscritti alla Confraternita, in qualità di associa-

ti, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Art. 18

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Magistrato, nel libro degli associati. Il Magistrato deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'art. 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve esserne fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al secondo comma del presente articolo o, nel caso l'iscrizione avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

Il Confratello, iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 22. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 19

I Confratelli sono coloro che condividono le finalità della Confraternita e partecipano alle attività della stessa con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci.

I Confratelli e le Consorelle accettano l'obbligo del servizio delle opere caritative che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita e si impegnano ad esercitarle in quanto è nelle loro possibilità.

CAPO III - DISCIPLINA DEI CONFRATELLI

Art. 20

Gli iscritti alla Confraternita hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi;
- b) essere eletti negli organi associativi dopo due anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci e purchè non sussistano i casi di incompatibilità di cui all'articolo 31;
- c) esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita;
- d) essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne l'andamento;
- e) frequentare i locali della Misericordia;
- f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprendibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Art. 21

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione a tempo determinato;
- c) Decadenza;
- d) Esclusione.

La competenza per l'irrorazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato, mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla

comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo articolo 22.

Art. 22

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'articolo 18.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 20, oppure rimanga moroso per un biennio nel pagamento della quota sociale.

Si perde per esclusione quando il socio abbia tenuto comportamenti che abbiano ingenerato danni materiali o morali di una certa gravità alla Misericordia.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea su parere del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni che unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento di decadenza potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato; in tal caso l'interessato dovrà presentare al Governatore una nuova domanda, con le modalità di cui all'art. 18, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'eventuale l'accettazione.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea l'Interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

I Confratelli che comunque abbiano cessato di appartenere alla Misericordia non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

CAPO IV - ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 23

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il collegio dei sindaci revisori ove espressamente previsto;
- f) L'organo di controllo, qualora si verificano i requisiti previsti dalla legge.

Art. 24

L'Assemblea è sovrana, è composta da tutti i Confratelli ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Art. 25

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, e ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale al domicilio degli iscritti o con manifesto da affiggere alla pubblica affissione e nella Sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Art. 26

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 25.

Art. 27

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione

con la presenza di almeno la metà dei Confratelli mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.

Ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Art. 28

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio, non hanno diritto di voto.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'articolo 46.

Art. 29

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti corredato della relazione del Governatore sull'attività della confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori o dell'Organo di controllo laddove previsti sull'andamento economico-finanziario;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) stabilire il numero dei componenti il Magistrato, eleggere e revocare a scrutinio segreto i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori, ove previsto;
- d) nominare e revocare, ove previsti, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento generale di cui all'articolo 47;
- g) nominare, nella riunione che precede la scadenza del mandato, la Commissione Elettorale e la Commissione verifica poteri;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art. 22;
- i) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quan-

to previsto dall'art. 46;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare lo scioglimento della Misericordia;

l) deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Misericordia;

m) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua compete.

Art. 30

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 28, 41 e 42.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e la creazione di passività ipotecarie;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita.

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all'articolo 47. La nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'articolo 35.

d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento della Confraternita;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti.

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

h) predispone il Bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla normativa vigente, e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

i) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;

- j) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli articoli 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Misericordia, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- k) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;
- l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche straordinarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti del Magistrato;
- o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- p) determina l'ammontare della quota associativa annualmente che ogni Confratello deve versare per il funzionamento della Confraternita;
- q) nomina, nel caso di cui al quinto comma dell'articolo 35, il segretario;
- r) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- s) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- t) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati, il registro dei volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;
- u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Art. 31

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli, purché dispari e non inferiore a nove, stabilito dall'Assemblea nella riunione che precede la scadenza del mandato.

Il Correttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Magistrato. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni di iscrizione alla Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di qual-

siasi ordine e grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro, di Sindaco Revisore o nominati membri dell'Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, i confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

A tutti gli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 32

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni volta che il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.

L'invito all'Adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 33

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo della Confraternita, ne dirige e ~~ne~~ sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

L'incarico di Governatore è incompatibile con rapporti di con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Art. 34

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvava, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Art. 35

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige e sottoscrive i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera p) dell'articolo 30.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'articolo 33.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

In relazione alla particolarità del servizio che deve svolgere, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Art. 36

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed al Segretario, cura la gestione amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Tale incarico può essere espletato ad interim dal Segretario se facente parte del Magistrato o dal Governatore.

Art. 37

I componenti gli organi sociali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifica la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti in assenza di candidati l'organo demandato alla sua nomina effettuerà la sostituzione nella prima riunione utile.

I nuovi membri restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Art. 38

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli articoli 28, 41 e 42, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e della Misericordia e che si sono contraddistinti per la loro dedizione alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo 31 commi 4 e 5.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato, qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'articolo 48 commi 1 e 2;
- f) tiene il libro delle proprie adunanze.

I membri del collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei

Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio.

Decide anche equitativamente con pronunce motivate.

Art. 39

L'Assemblea può eleggere fra i Confratelli, al non verificarsi delle previsioni dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli secondo le modalità degli articoli 28, 41 e 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente articolo 31 commi 4 e 5.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

I membri del Collegio dei revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti, fra cui il Presidente, e delibera a maggioranza. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D. Lgs. 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento della nomina dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione

legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi

di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 40

L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".

Partecipa alle riunioni del Magistrato ed all'Assemblea senza diritto di voto e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori", organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della Carità e del servizio per i Confratelli.

Art. 41

la Commissione elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede la scadenza del mandato.

È composta da cinque membri ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli da eleggere;
- c) redigere la lista di 10 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 5 saranno gli eletti;
- d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello il luogo di residenza e la data di iscrizione alla Misericordia.

Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 gg prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente articolo 31.

Art. 42

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti: ogni Confratello, avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi nella citata lista.

Ogni Elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari a tre quarti degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà eletto il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Art. 43

La commissione verifica poteri è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede la scadenza del mandato

È composta da tre membri scelti fra i Confratelli e si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Svolge i seguenti compiti:

a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;

b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;

c) accerta la regolarità delle deleghe;

d) redige, esperite le incombenze, apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inseri-

to negli atti per il rinnovo delle cariche.

Art. 44

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.

I voti espressi per i componenti le commissioni di cui al precedente comma saranno annullati mentre rimangono validi gli altri voti espressi nelle schede.

Art. 45

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito perché assunti per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere, nei confronti degli altri Confratelli, un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Art. 46

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'articolo 30 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Pro-biviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre la presenza di almeno il 10% (dieci per cento) più uno degli associati e il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti all'Assemblea ed il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli 2, 5 e 7, i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Art. 47

L'Assemblea può approvare, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Art. 48

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'articolo 38 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità governativa ai sensi dell'articolo 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 11 disp. att. c.c..

Art. 49

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'articolo 48.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'articolo 21, 3° comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Art. 50

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore - operanti in identico o analogo settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione della Misericordia, con il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c.

Art. 51

Qualora la Confraternita receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, la Misericordia dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie.

Art. 52

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to TOFANI FABRIZIO

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

- articolo 22 comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 -

Certifico io sottoscritto Dott. MARIA PATRIZIA BERSOTTI, Notaio in Sinalunga, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di certificato di validità fino al dì 6 luglio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - che la presente copia con relativi allegati, contenuta in supporto informatico, è conforme al documento originale analogico, sottoscritto e firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 l'esecuzione e la produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico sostituisce quella dell'originale con i relativi allegati.

Sinalunga, il 5 gennaio 2024.

File firmato digitalmente dal Notaio Maria Patrizia Bersotti